



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Riparto per l'anno 2020 delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge del 18 novembre 2019, n. 132 *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* ed, in particolare, l'art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”*;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2018, recante *“Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 27 luglio 2017”*, e concernente il finanziamento di attività relative ai Carnevali Storici per il triennio 2018-2020;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 369, della citata legge n. 160 del 2019, ai sensi del



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

quale: “Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell’apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell’accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

TENUTO CONTO dell’impatto economico negativo sui lavoratori e sulle professionalità che prestano la propria attività nel campo della realizzazione dei Carnevali storici conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19 e delle condizioni di incertezza che hanno impedito la sicura realizzazione dei Carnevali storici;

CONSIDERATO pertanto necessario destinare le risorse relative all’anno 2020 ai Comuni, alle Fondazioni e alle Associazioni indicati in dispositivo che abbiano realizzato Carnevali storici nel 2020, al fine di salvaguardare le relative attività e professionalità dei lavoratori del settore;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto dell’intervento)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di ripartizione della quota, pari a 1 milione di euro per l’anno 2020, delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa ai sensi dell’articolo 1, comma 369, della legge n. 160 del 2019.

2. Il contributo è destinato prioritariamente al mantenimento e alla valorizzazione delle professionalità connesse alla organizzazione dei carnevali storici.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Art. 2

(Soggetti ammissibili)

1. Possono presentare domanda di contributo i Comuni e le Fondazioni e le Associazioni con sede legale in Italia, costituite e operanti da almeno cinque anni alla data del presente decreto, con personalità giuridica senza scopo di lucro, nei cui organi di amministrazione e/o controllo siano presenti in modo permanente come soci fondatori i rispettivi Enti locali, che abbiano come fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici e che attestino almeno venticinque edizioni documentabili, precedenti a quella dell'attuale esercizio, anche non continuative. L'eventuale affidamento della gestione da parte del Comune ad un organismo terzo, previa responsabilità amministrativa dei Comuni nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e di tutte le obbligazioni dovute, dovrà essere documentata da una convenzione e/o intesa tra le parti, attestata da delibera comunale.

2. Per i soggetti richiedenti diversi dai Comuni, il legale rappresentante, gli amministratori e, ove esistente, il responsabile tecnico della gestione della manifestazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni e degli oneri sociali ove dovuti.

3. I requisiti soggettivi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comprovati mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3

(Presentazione delle domande)

1. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo da parte degli organismi di cui al precedente articolo 2, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione delle risorse.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

2. La domanda deve essere presentata, in via telematica, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla Direzione generale Spettacolo, indicando l'importo delle spese ammissibili, come definite nell'articolo 4, riferite al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020. Detto importo è dichiarato con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4

(Assegnazione delle risorse ed erogazione dei contributi)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, nel limite della spesa ivi autorizzata, sono ripartite in maniera proporzionale tra i soggetti di cui all'articolo 1 ammessi al contributo, secondo gli importi dichiarati in merito alle spese ammissibili nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 e riferite alle seguenti voci di costo:

- a) allestimento di carri allegorici e costumi;
- b) allestimento di spazi urbani;
- c) pubblicità e promozione.

2. Per spese ammissibili si intendono le spese direttamente imputabili all'attività oggetto del contributo, direttamente sostenute dal soggetto richiedente, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentabili, riferite al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020. Nel caso di affidamento della gestione da parte del Comune beneficiario ad un organismo terzo, saranno prese in considerazione le spese ammissibili intestate al terzo affidatario nel quadro della convenzione e/o intesa stipulata.

3. Il contributo erogato ad ogni singolo organismo non può superare l'entità complessiva delle spese ammissibili dichiarate nella domanda e comunque non può essere superiore a 25.000,00 euro.

4. Qualora, a seguito della ripartizione di cui al precedente comma 1, risulti disponibile una quota residua delle risorse di cui all'articolo 1, tale quota residua di contributo è redistribuita in misura proporzionale tra tutti gli organismi ammessi nel rispetto dei limiti indicati nel precedente comma 3.

5. Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla individuazione dei soggetti ammessi e all'assegnazione dei rispettivi contributi.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

6. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Spettacolo entro 15 giorni dall'adozione del decreto di cui al precedente comma dietro verifica della regolarità contributiva dell'organismo assegnatario.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono allocate sul capitolo 6657, pg 1, nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 6

(Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 4 novembre 2020

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da

DARIO FRANCESCHINI

CN =
FRANCESCHINI
DARIO
O = MIBACT
C = IT